giunta regionale COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO n. 79 del 22 Marzo 2016

OGGETTO: Comune di CANALE D'AGORDO (BL).

Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio. Integrazione al parere

n.1 dell'11.01.16.


L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- **DATO** ATTO che la Commissione Regionale per la VAS in data 11 gennaio 2016 si è espressa con parere n.1 sul Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Canale d'Agordo;
- ESAMINATA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 137/2015 predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VIncA-NUVV), che propone all'Autorità competente, per l'approvazione degli interventi in argomento, un esito favorevole della Valutazione di Incidenza riguardante il PAT del Comune di Canale d'Agordo che di seguito integralmente si riporta:

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 137/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canale d'Agordo (BL)

Pratica 2976



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Codice SITI NATURA 2000: IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda"

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Michele Cassol e dal dott. Alberto Scariot, trasmessa dal Comune di Canale d'Agordo e acquisito al prot. reg. con n. 352612 del 02/10/2015:

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda l'intero territorio del Comune di Canale d'Agordo;

PRESO ATTO che sono stati analizzati gli articoli 29, 30, 31, 38.1, 38.4 delle norme tecniche di attuazione e gli articoli 26, 27, 28, 34 i cui effetti dipendono dai precedenti articoli analizzati;

CONSIDERATO che per gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione del Piano in argomento non vengono analizzati, né sono analizzati gli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale" richiamato dalle norme tecniche;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

VERIFICATO che non sono stati indentificati e quantificati effetti relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e agli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale" che quindi non sono valutabili;

CONSIDERATO che l'articolo 8 non è coerente con le disposizioni normative relative alla rete Natura 2000 statali e regionali e richiama interventi che lo studio non analizza;

RITENUTO che il paragrafo "- perimetrazioni di dettaglio dei singoli habitat all'interno di aree SIC/ZPS a seguito di analisi puntuali nelle quali, fermo restando il rispetto della normativa sovraordinata, valgono le indicazioni di tutela e valorizzazione degli habitat ed habitat di specie previsti dalla relazione agronomica al P.A.T.;" della lettera a), numero 1), sia da stralciare, in quanto sono già vigenti le norme statali e le disposizioni regionali in materia che garantiscono la tutela dei siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "H - Inquinamento", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie"; PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 300 m rispetto ai perimetri di potenziale trasformazione e che ciò non trova corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e pertanto è un giudizio esperto;

CONSIDERATO che non sono presenti i file vettoriali relativi a tutti i fattori individuati alla fase 2.2 e che quelli relativi alle fasi 2.1 e 2.3 sono privi del metadato;

RITENUTO che i file relativi alle fasi 2.1, 2.2 e 2.3 debbano essere completati:

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda";

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario: 4060 - Lande alpine e boreali, 4080 - Boscaglie subartiche di Salix spp., 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 6520 - Praterie montane da fieno, 9130 - Faggeti dell'Asperulo-Fagetum, 9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea), 9420 - Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra:

PRESO ATTO che viene proposta una modifica alla carografia degli habitat approvata con D.G.R. 4240/2008

CONSIDERATO e VERIFICATO che la proposta non rispetta le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007 in quanto mancano gli elementi per verificare gli habitat segnalati e i loro gradi di conservazione, inoltre mancano gli elementi per stabilire quando siano avvenute le trasformazioni territoriali che hanno comportato differenze rispetto alla cartografia approvata con D.G.R. 4240/2008;


CONSIDERATO che il Comune di Canale d'Agordo non ha mai comunicato ai sensi della D.G.R. 3173/2006 e della D.G.R 2299/2014 gli esiti della procedura di valutazioni di incidenza per progetti e interventi edilizi che interessassero l'area oggetto di proposta di modifica della cartografia degli habitat;

RITENUTO che il Comune chiarisca tale incongruenza rispetto alla presenza di costruzioni in un'area caratterizzata dalla presenza di habitat di interesse comunitario;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 risultano presenti sul territorio comunale i seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos, 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* -Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti), 4080 - Boscaglie subartiche di Salix spp., 6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole, 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 6520 - Praterie montane da fieno, 8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani), 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica, 9110 - Faggeti del Luzulo-Fagetum, 9130 - Faggeti dell'Asperulo-Fagetum, 9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion, 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9410 -Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea), 9420 - Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra:

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e gli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale") non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento:

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: Cypripedium calceolus, Arnica montana, Huperzia selago, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Cortusa matthioli, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Euphydryas aurinia, Helix pomatia, Salmo (trutta) trutta, Salamandra atra, Ichtyosaura alpestris, Bufo bufo, Rana temporaria, Anguis fragilis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis,



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Zootoca vivipara, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Vipera berus, Pernis apivorus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Aquila chrysaetos, Bonasa bonasia, Tetrao tetrix, Aegolius funereus, Apus apus, Picus canus, Picus viridis, Dryocopus martius, Picoides major, Ptyonoprogne rupestris, Hirundo rustica, Delichon urbica, Anthus trivialis, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Cinclus cinclus, Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecola, Phoenicurus ochruros, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Sylvia atricapilla, Phylloscopus collybita, Regulus regulus, Muscicapa striata, Periparus ater, Lophophanes cristatus, Parus major, Parus montanus, Lanius collurio, Garrulus glandarius, Pyrrhocorax graculus, Corvus corax, Corvus corone, Passer italiae, Fringilla coelebs, Carduelis spinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus, Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Neomys fodiens, Lepus timidus, Muscardinus avellanarius, Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis, Microtus subterraneus, Apodemus flavicollis, Martes martes, Capreolus capreolus;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: Cypripedium calceolus, Campanula morettiana, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo angustior, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Cottus gobio, Salamandra atra, Bufo viridis, Iberolacerta horvathi, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Lanius collurio, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus, Muscardinus avellanarius;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 -Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea; graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31122 - Alneta di ontano verde", "31144 - Faggeta montana tipica mesalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31163 -Saliceti e altre formazioni riparie", "31211 - Abieteto dei substrati carbonatici", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31241 - Pecceta con frassino e/o acero", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31243 - Pecceta dei substrati carbonatici subalpina", "31244 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana", "31245 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina", "31249 -Pecceta secondaria montana", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "31311 - Piceo-faggeto dei suoli mesici", "31312 - Piceo-faggeto dei suoli xerici", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e gli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale") non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico e pedologico dell'area;

PRESO ATTO che lo studio riporta che "Nel paragrafo 2.2 Piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza dell'Allegato A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014, si specifica, al punto 6) che non è necessaria la Valutazione di Incidenza per piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza. Nel caso del comune di Canale d'Agordo, alla luce delle considerazioni sopra effettuate, si ritiene che tutte le aree residenziali esterne al confine della rete Natura 2000 non debbano essere sottoposte a Valutazione di Incidenza; viceversa le aree residenziali che risultano interne ai Siti Natura 2000 necessitano di Valutazione di Incidenza.":

CONSIDERATO che nello studio che non vi è una puntuale analisi rispetto alla possibilità di variazione del grado di conservazione di habitat e specie interessati dai potenziali effetti con specifico riferimento alla parte residenziale;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che le norme tecniche prevedono all'articolo 38 interventi collegati a viabilità e reti di trasporto;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

 verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

- CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;
- CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38.1, 38.4 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione e agli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale" dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:
 - il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
 - il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
 - 3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
- 2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:
 - 1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
 - 2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
 - 3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - 1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
 - 2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;
- VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;
- RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce prima dell'approvazione del Piano:
 - di stralciare il seguente paragrafo relativo alla lettera a), numero 1) dell'articolo 8: "perimetrazioni di dettaglio dei singoli habitat all'interno di aree SIC/ZPS a seguito di analisi
 puntuali nelle quali, fermo restando il rispetto della normativa sovraordinata, valgono le
 indicazioni di tutela e valorizzazione degli habitat ed habitat di specie previsti dalla relazione
 agronomica al P.A.T.;";
 - 2. di stralciare la proposta di modifica della cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008;
 - 3. di inviare ai sensi del paragrafo 4, dell'allegato A alla D.G.R 2299/2014, tutti gli elaborati progettuali e le valutazioni di incidenza svolte dal Comune di Canale d'Agordo relativamente all'area in località Gares oggetto di proposta della modifica della cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008;
 - 4. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:

- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE:
- il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento):
- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;

in sede di attuazione del Piano:

- che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può
 essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi
 esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del
 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- 2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01 Strade, sentieri e ferrovie", "E01 Aree urbane, insediamenti umani", "E06 Altri tipi attività di urbanizzazione sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "H Inquinamento", "H06.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "J03.01 Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- 3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e degli interventi gli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvo-pastorale" non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
- 4. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 Cimiteri non vegetati", "12190 Scuole", "12230 Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 Aree adibite a parcheggio", "13320 Suoli rimaneggiati e artefatti", "14210 Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone ed ecologicamente e pedologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- 5. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le sequenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 6. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38.1, 38.4 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38.2, 38.3, 38.5, 38.6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione e agli interventi previsti nel documento "Relazione agronomica-forestale e sull'ambiente silvopastorale" dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
- di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Michele Cassol e del dott. Alberto Scariot, i quali dichiarano che "La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canale d'Agordo (BL)

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

TUTTO CIO' CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS INTEGRA IL PARERE N.1 DELL'11 GENNAIO 2016 PER CIÒ CHE CONCERNE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE CON LA SEGUENTE STATUIZIONE

SI RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 -Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 -Aree adibite a parcheggio", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

> Il Presidente della Commissione Regionale VAS (Direttore del Dipartimento Territorio)

> > Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Þaola Nóemi Furlanis

Il presente parere si compone di pagine 10